



I.T.C.G. - "E. FERMI"-PONTEDERA
Prot. 0000230 del 08/01/2022
VII-7 (Uscita)

Al Personale Docente e ATA

Alle Studentesse e agli Studenti

Alle Famiglie/Tutori

Albo on-line – Sito WEB – Bachecca RE

Oggetto: **Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (ex art. 4 del D.L. n. 1/2022)**

Facendo seguito all'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, di seguito si riporta quanto previsto dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Istruzione e di quello della Salute, Prot. n. 11 del 08/01/2022, che aggiorna la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e che, per maggiore chiarezza, si allega comunque alla presente, rimandando anche alla lettura all'art. 4 del D.L. citato.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A) In presenza di **UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE** vengono disposte le seguenti misure:

- per gli **ALLIEVI** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

☞ **attività didattica:** in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri

☞ **misura sanitaria:** **Auto-sorveglianza**

- per il **PERSONALE (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per **almeno 4 ore**, anche non continuative, **nelle 48 ore precedenti** l'insorgenza del caso, si applica:

☞ **misura sanitaria:** **Auto-sorveglianza**

B) In presenza di **DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- per gli alunni che **NON** abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

☞ **attività didattica:** è sospesa l'attività in presenza, si applica la **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** per la durata di **dieci giorni**

- ☞ **misura sanitaria:** **QUARANTENA** della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo
- per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - ☞ **attività didattica:** in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri
 - ☞ **misura sanitaria:** **Auto-sorveglianza**

*Alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza**, seppur in regime di **AUTO-SORVEGLIANZA**, **devono essere dimostrati dall’alunno interessato**.*

*L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “**per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]**”.*

- Per il **PERSONALE (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti** l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad **ALTO RISCHIO**)
- C) In presenza di almeno **TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE** vengono disposte le seguenti misure:
- Per gli **ALLIEVI** frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
 - ☞ **attività didattica:** è sospesa l’attività in presenza, si applica la **DIDATTICA A DISTANZA** per la durata di **dieci giorni**
 - ☞ **misura sanitaria:** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad **ALTO RISCHIO**)
 - per il **PERSONALE (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi **per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti** l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad **ALTO RISCHIO**)

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di **AUTO-SORVEGLIANZA**, la possibilità di **effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5)** sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- ☞ il regime precauzionale dell'**AUTO-SORVEGLIANZA** prevede:
 - "... è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.*
 - È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (Cfr. Circ. MdS 0060136-30/12/2021)*
- ☞ **NON È CONSENTITO ACCEDERE O PERMANERE** nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- ☞ i **Dipartimenti di Prevenzione** provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Al fine di rendere più semplice la comprensione di quanto sopra, in allegato il diagramma di flusso del processo decisionale a seconda delle casistiche elaborato dallo scrivente DS.

Le presenti disposizioni sono pienamente attuative e possono subire eventuali variazioni a seguito di interventi normativi e/o legislativi successivi: i provvedimenti legislativi citati sono consultabili sul sito web della G.U. <https://www.gazzettaufficiale.it/> e sul sito di NORMATTIVA <https://www.normattiva.it/>

Con la pubblicazione all'albo on-line si intendono notificate a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Vittipaldi

QUADRO SINOTTICO PER LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI NELLA CLASSE – SCUOLA SECONDARIA II GRADO

SOGGETTI	MISURE	UN CASO	DUE CASI	TRE CASI O PIÙ
STUDENTI che: ■ NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario ■ hanno concluso il ciclo vaccinale o sono guariti da più di 120 giorni, ma senza di dose di richiamo (<i>booster</i>)	ATTIVITÀ DIDATTICA	IN PRESENZA , con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni	ATTIVITÀ IN PRESENZA SOSPESA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per 10 giorni	ATTIVITÀ IN PRESENZA SOSPESA DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni per tutti
	MISURA SANITARIA	AUTO-SORVEGLIANZA	QUARANTENA di 10 giorni con test di uscita – <i>tampone molecolare o antigenico</i> – con risultato negativo	Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedi allegato)
STUDENTI che: ■ hanno concluso il ciclo vaccinale o sono guariti da meno di 120 giorni ■ hanno effettuato la dose di richiamo (<i>booster</i>)	ATTIVITÀ DIDATTICA	IN PRESENZA , con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni	IN PRESENZA , con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni	ATTIVITÀ IN PRESENZA SOSPESA DIDATTICA A DISTANZA per 10 giorni per tutti
	MISURA SANITARIA	AUTO-SORVEGLIANZA	AUTO-SORVEGLIANZA	Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedi allegato)
PERSONALE ESPOSTO (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore , anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso positivo	MISURA SANITARIA	AUTO-SORVEGLIANZA	Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedi allegato)	Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (vedi allegato)

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Art. 4.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7 - bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:
 - a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;
 - b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
 - 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;
 - 2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
 - c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle **SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO** e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
 - 1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
 - 2) con due casi di positività nella classe, per **COLORO CHE DIANO DIMOSTRAZIONE di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo**, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - 3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza**, seppur in regime di **AUTO-SORVEGLIANZA**, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso: **SE LO STATO VACCINALE NON VIENE COMUNICATO, SI RICADE NEL CASO "NON VACCINATO"**.

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P

1. QUARANTENA e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad **ALTO RISCHIO**)

- 1) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 2) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- 3) Soggetti **asintomatici che**:
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO⁷**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. ISOLAMENTO

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

⁷ Per **CONTATTO A BASSO RISCHIO**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.